

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 11/24

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 20 febbraio 2024, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Matteo Bottacin, in proprio (licenze di Direttore di Scuderia n. 459578, di Assistente meccanico n. 465979 e di Conc./Cond. n. 103835) e quale legale rappresentante della BMP s.r.l. (licenza n. 466474 di Noleggiatore/Preparatore);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 48 del 2.11.2023, avviato a seguito della trasmissione da parte del Commissari Sportivi preposti alla gara Central European Rally, valida per il Campionato del Mondo di Rally, della decisione n. 9 con cui l'inculpato è stato sanzionato con la multa di € 10.000, ha deferito il licenziato Matteo Bottacin per la violazione degli artt. 5, 7 e 8.1 del RNS.

Nello specifico i commissari sportivi hanno preso atto della segnalazione del direttore di gara che li informava che nel corso dei controlli sulla vettura n. 37 da parte della polizia tedesca era emerso che sia la targa che i documenti di immatricolazione della vettura si sono rilevati falsi.

Si legge, poi, nell'atto di deferimento, che l'inculpato al fine di acquisire i documenti della vettura si sarebbe affidato a un'agenzia che avrebbe fornito la documentazione irregolare.

In particolare, dalla documentazione trasmessa emergeva che i documenti di immatricolazione della vettura da rally n. 37 sono stati falsificati con riferimento alla non corrispondenza tra la sigla indicata sulla targa prova e il luogo di immatricolazione, nonché all'arco temporale di validità della targa prova indicato con 4 giorni ulteriori rispetto all'anno di validità.

Inoltre, anche il certificato di assicurazione risultava mancante del numero di polizza, nonché compilato con alcuni errori ortografici nella pagina del contratto.

La Procura conclude evidenziando che l'inculpato avrebbe agito in buona fede essendosi affidato a una società procacciatrice di targhe e documenti che ha



successivamente denunciato, ma che ciò nonostante la regolarità della documentazione avrebbe dovuto comunque essere oggetto di verifica da parte del licenziato al momento dell'acquisizione.

All'udienza del 20 febbraio 2023, è comparso l'incolpato rappresentando che la giustizia ordinaria tedesca sta esaminando richiesta di archiviazione del procedimento aperto nei suoi confronti.

Presente anche il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanna Mazza, che si è riportato all'atto di deferimento.

DIRITTO

Risulta acclarato che l'incolpato si è reso responsabile della presentazione di documentazione falsa a corredo della vettura di gara, con conseguente violazione degli artt. 5, 7 e 8.1 come contestato dalla Procura, oltreché dell'art. 12.2.1.c del Codice sportivo internazionale FIA che sanziona "Qualsiasi condotta fraudolenta o qualsiasi atto che pregiudichi gli interessi di una competizione ovvero gli interessi dello sport automobilistico nel suo complesso".

Parimenti evidente, però, è la mancanza di volontarietà del fatto in quanto il Bottacin per reperire più velocemente i documenti si era rivolto a un'agenzia che ha fornito la contestata documentazione irregolare.

Tuttavia l'incolpato deve comunque essere ritenuto responsabile della colpevole omessa verifica delle regolarità della documentazione al momento della sua acquisizione tenuto conto che, come evidenziato nell'atto di deferimento sono emerse irregolarità rilevabili anche solo con il semplice esame visivo: sigla sulla targa/sigla sulla documentazione, periodo temporale di validità della targa prova, numerazione dell'assicurazione.

Ai fini della determinazione della sanzione, il Collegio ritiene, inoltre, di condividere la proposta della procura di applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 225 RNS in ragione della circostanza che l'incolpato si è immediatamente adoperato per regolarizzare la propria posizione.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Matteo Bottacin responsabile dall'incolpazione ascritta e gli applica l'ammenda di € 500 (cinquecento).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Così deciso in videoconferenza il 20 febbraio 2023.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)